



COMUNE DI VENEZIA

541: - Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) - Aliquote per l'anno 2006

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore alle Politiche Finanziarie;

Visto il decreto legislativo 504/92 istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili

Estratto dal registro delle deliberazioni della **GIUNTA COMUNALE**

No 541

SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 2005

Presenti	Assenti		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CACCIARI MASSIMO	Sindaco
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	On.le VIANELLO MICHELE	V. Sindaco, Assessore
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sig.a GIANNUZZI MIRAGLIA ANNA MARIA	Assessore
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sig.a MURER DELIA	“
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sig.a RUMIZ MARA	“
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	On.le BIMBI FRANCA	“
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Arch.VECCHIATO GIANFRANCO	“
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Geom.MINGARDI ENRICO	“
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sig.BORTOLUSSI GIUSEPPE	“
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dott.ssa FINCATO LAURA	“
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Prof.SIMIONATO SANDRO	“
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Avv.SALVADORI AUGUSTO	“
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Arch.PARENZO SANDRO	“
11	2		

Presiede la seduta il Sindaco **MASSIMO CACCIARI**

Partecipa il Segretario Generale Dott. **ENRICO ZOLA**

N. 541: - Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) - Aliquote per l'anno 2006

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore alle Politiche Finanziarie;

Visto il decreto legislativo 504/92 istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili ed in modo particolare l'art. 6, comma 1, che prevede che le aliquote siano stabilite dal Comune con effetto per l'anno successivo;

Visto l'art 42 - lettera f del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" in ordine alle attribuzioni dei Consigli Comunali cui spetta, limitatamente agli atti fondamentali "l'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote ...", determinazione che resta, quindi, di competenza della Giunta Comunale;

Visto l'art. 8 comma 3 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504 che rende applicabile l'elevazione della detrazione per l'abitazione principale da Euro 121,37 a Euro 258,23 per soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale;

Visto l'art. 3 comma 56 della Legge 23.12.1996, n. 662 che consente ai Comuni di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Visto l'art. 1 comma 5 della Legge 27.12.1997, n. 449 che consente ai comuni di fissare aliquote agevolate dell'ICI a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;

Vista la legge 9/12/98 n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", ed in particolare l'art. 2, comma 4 che consente ai Comuni di derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in materia di aliquote ICI, in misura non superiore al 2 per mille "limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione per almeno due anni";

Considerato che detta facoltà attribuita ai Comuni non è applicabile alle fattispecie previste all'art. 1, comma 2, lettera a), b), c) della citata legge 431/98;

Ritenuto quindi di avvalersi anche per l'anno 2006 del potere offerto dalla legge citata, fissando al 9 per mille l'aliquota degli immobili utilizzabili ai fini abitativi non rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 1 della Legge 431/98 e non tenuti a disposizione dal possessore per uso personale, non locati e per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni e non dati in comodato a terzi;

Ritenuto opportuno stabilire l'aliquota dello 0,5 per mille per le abitazioni concesse in locazione come abitazione principale con contratto registrato stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L. 431/98;

Visto l'atto di indirizzo della Giunta Comunale n. 19, approvato nella seduta del 15 marzo 2002, con il quale è stato previsto la sottoscrizione dell'accordo tra Amministrazione Comunale e ATER relativo all'utilizzo degli alloggi di proprietà esclusiva dell'Istituto per locazioni a canone calmierato, così come previsto dall'art. 2 comma 3 della Legge 431/98;

Ritenuto opportuno, avvalendosi di quanto previsto dall'art. 2 comma 4 della citata Legge 431/98, stabilire l'aliquota del 0,5 per mille per le abitazioni di proprietà esclusiva dell'ATER locate a canone calmierato;

Considerato che l'art. 30, comma 12 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 stabilisce che, a decorrere dall'anno 2000, l'aliquota ridotta deliberata con riferimento all'abitazione principale deve essere applicata anche agli immobili qualificabili come pertinenze, ai sensi dell'art. 817 del codice civile;

Considerato che le aliquote previste per l'esercizio 2006 rientrano nell'ambito delle politiche finanziarie del Comune finalizzate al mantenimento degli equilibri generali di bilancio;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 sulla potestà regolamentare generale delle province e dei comuni;

Vista la risoluzione Ministero delle Finanze n. 1/FL del 19/02/2001 sulla determinazione delle aliquote - Ammissibilità del potere di deliberare aliquote inferiori al 4 per mille;

Visto il "Regolamento ICI" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 185 del 16/11/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il "Regolamento ICI - Aree Fabbricabili" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale, n. 186 del 16/11/1998

Visto il parere di regolarità del Responsabile del Servizio, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di stabilire, per l'anno 2006, le seguenti aliquote ICI:

- 4 ‰**
- A) per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo persona fisica o di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa;
 - B) per le pertinenze (categorie catastali C2, C6, C7) delle unità immobiliari di cui al punto precedente, anche se distintamente iscritte in Catasto, purchè direttamente utilizzate dal soggetto passivo;
 - C) per le abitazioni acquistate per destinarle ad abitazione principale del soggetto passivo nelle quali siano in corso lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria che ne

impediscano l'immediato utilizzo abitativo, purchè tale utilizzo si attui entro un anno dalla stipula del rogito notarile di acquisto; in mancanza, il soggetto passivo decade dal beneficio, con recupero della differenza di imposta maggiorata di interessi e l'applicazione della sanzione amministrativa del 30 per cento dell'imposta non versata, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 471/1997. Il soggetto passivo deve comunicare il realizzarsi di tale utilizzo mediante autocertificazione, da presentare alla Direzione Centrale Finanza e Bilancio - Tributi - Ufficio I.C.I.;

D) per un'altra unità immobiliare, oltre a quella costituente abitazione principale del possessore, se concessa in uso gratuito a parenti in primo grado (genitori - figli), e per le relative pertinenze, come individuate ai sensi della precedente lett. B). L'agevolazione spetta purchè i parenti utilizzino direttamente l'unità immobiliare come abitazione principale, avendo ivi costituito la propria residenza, e le pertinenze di essa; tale situazione dovrà essere autocertificata dal possessore alla Direzione Centrale Finanza e Bilancio - Tributi - Ufficio I.C.I.. In caso di concessione in uso gratuito di più abitazioni a parenti in primo grado, spetta al possessore concedente scegliere quella per la quale fruire della riduzione di aliquota (art. 7 Regolamento Ici approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 185 del 16.11.1998 e successive modifiche ed integrazioni);

- 2 ‰ - abitazione principale per cambio di residenza da fuori Comune avvenuta nell'anno 2006 e limitatamente a tale anno di imposta;
 - 2 ‰ - abitazione principale acquistata senza contributi pubblici nell'anno 2006 e limitatamente a tale anno di imposta e previa autocertificazione;
 - 2 ‰ - per le abitazioni concesse in locazione, come abitazione principale, ad equo canone a condizione che il relativo contratto sia regolarmente registrato e previa autocertificazione;
 - 0,5‰ per le abitazioni concesse in locazione, come abitazione principale, con contratto registrato stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L. 431/1998 e con contratti stipulati dagli Enti Locali in qualità di conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio. La sussistenza di tali requisiti deve essere autocertificata dal contribuente;
 - 0,5 ‰ per le abitazioni di proprietà esclusiva dell'ATER locate ed assegnate a canone calmierato, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge 431/98;
 - 9 ‰ per gli immobili a destinazione abitativa, e per i quali non siano stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, diversi da quelli vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e da quelli inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; tale aliquota, tuttavia, non si applica per il tempo in cui siano utilizzati dal possessore o dai suoi familiari, dati in comodato a terzi o comunque locati;
 - 7 ‰ per tutte le restanti unità immobiliari, ivi comprese le "residenze secondarie" o "seconda casa";
- 2) di applicare una detrazione di Euro 121,37.= per l'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo, per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

- 3) di considerare abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- 4) di applicare l'ulteriore detrazione di Euro 136,86.= per i proprietari della sola abitazione principale (e pertinenze) o per i titolari del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione sulla stessa, in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - a) titolari di assegno sociale;
 - b) portatori di handicap riconosciuto grave ai sensi dell'art.3, comma 3 della legge 104/1992;
 - c) invalidità civile riconosciuta al 100%;
 - d) ricoverati in lungodegenza per più di otto mesi nel periodo d'imposta e che abbiano ottenuto nel medesimo periodo un contributo economico dall'amministrazione comunale.L'ulteriore detrazione potrà essere effettuata in un'unica soluzione con il saldo di dicembre qualora le suindicate situazioni si siano verificate oltre i termini di scadenza del pagamento dell'acconto.
Per ottenere tale ulteriore detrazione dovrà essere presentata un'autocertificazione alla Direzione Centrale Finanza e Bilancio - Tributi - Ufficio I.C.I..
- 5) di precisare che le autocertificazioni devono intendersi valide fintanto non intervengono condizioni modificative e devono essere prodotte entro il termine del mese di gennaio dell'anno di imposta successivo a quello cui l'autocertificazione si riferisce. L'omessa presentazione dell'autocertificazione, riscontrata in sede di attività d'accertamento, non consente, in ogni caso, l'applicazione dell'agevolazione;
- 6) di confermare anche per l'anno 2006 i valori venali per zone omogenee per le aree fabbricabili e per le aree artigianali e industriali previsti dall'art. 6 del Regolamento ICI Aree fabbricabili approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 186 del 16/11/98;
- 7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Presiede la seduta il Sindaco **MASSIMO CACCIARI**

Partecipa il Segretario Generale dott. **ENRICO ZOLA**

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il

28 NOV. 2005

L'incaricato

per copia conforme all'originale

IL , **SEGRETARIO GENERALE**

Divenuta ESECUTIVA PER DECORSO DEL TERMINE IL

9 DIC. 2005

Trasmessa per gli adempimenti di esecuzione alla Dir. Centrale

Fiu. Bilancio (Tributi)

Venezia,

- 9 DIC. 2005

IL **SEGRETARIO GENERALE**

